




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

PROT. 1523 DEL 13-02-2009

TIPO: PARTENZA



Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

Roma,

10 2 FEB. 2009

FM/af

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Cremona
Via Palestro, 66
26100 CREMONA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 597-2008 – Diritto di accesso – Procedimento di rilascio parere di liquidazione

Facendo seguito alla richiesta di parere del 23 dicembre 2008 in materia di accesso alla documentazione relativa al procedimento amministrativo di liquidazione della parcella, si osserva quanto segue.

Al fine di impostare correttamente la questione sollevata è necessario ricordare i principi fondamentali e le norme da ultimo introdotte con la legge 11 febbraio 2005, n. 15 per favorire la partecipazione ed assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Con la riforma della L. 241/90 il legislatore ha fissato i principi cardine intorno ai quali ruota tutta la materia dell'accesso, stabilendo espressamente che "l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa". Inoltre, il diritto assume esplicitamente "rango costituzionale", visto che "attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione" (art. 23, L. 241/90).

In coerenza con quest'impostazione, l'art. 22, L. 241/90 fissa il principio generale dell'accessibilità di tutti i documenti amministrativi, fatta eccezione per le esclusioni previste dalla legge, dai regolamenti governativi o della singola amministrazione, adottati ai sensi dell'art. 24.

E' bene, tuttavia, sottolineare come tutti i casi di esclusione previsti dalla legge si riferiscano a documenti ben diversi da quelli relativi ai procedimenti di liquidazione degli onorari che si svolgono presso l'Ordine professionale. Si tratta, infatti, di documenti la cui diffusione può ledere interessi ritenuti particolarmente meritevoli di tutela quali: documenti coperti da segreto di stato; relativi a procedimenti tributari o concorsuali; atti normativi o amministrativi generali; documenti collegati alla sicurezza, alla sovranità nazionale, all'ordine pubblico, alla riservatezza delle persone; quelli individuati da ogni singola amministrazione con apposito regolamento, in conformità con la legge 241/90 ed in particolare con le disposizioni dell'art. 24 stesso.

Le premesse svolte aiutano a comprendere l'importanza del diritto in questione anche in relazione alla specifica richiesta di accesso pervenuta all'Ordine di Cremona.

In proposito, si ritiene che l'Ordine debba consentire all'interessato di prendere visione ed estrarre copia sia in relazione al quesito posto dall'Ordine che al parere espresso dal Consiglio nazionale.

Infatti, tenuto conto che il richiedente l'accesso è il professionista nei confronti del quale è stato emesso il parere, si ritiene che sussista il requisito dell'*"interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso"* richiesto dalla legge.

Non si ritiene, invece, di poter escludere l'accesso per il fatto che i documenti oggetto della richiesta possano essere considerati atti a rilevanza "interna". Entrambi i documenti fanno parte della sequenza procedimentale e sono da considerarsi rilevanti – anche se potrebbero essere non determinanti – nel processo di formazione della volontà dell'ente in merito alla liquidazione dell'onorario.

Si richiama, infine, la necessità di adottare un regolamento a livello di ente per disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso prevedendo, inoltre, gli eventuali casi di esclusione e di differimento (art. 24 della L. 241/90 e art. 1, co. 2 DPR 184/2006 del Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
Francesca Maione

